


## APPROVATA LA “LEGGE ANTIALLUVIONI”

Dopo un iter defatigante e irto di ostacoli è stata finalmente approvata la proposta di legge “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*” (primo firmatario il sen. Achille Cutrera) soprannominata dagli ambientalisti “legge antialluvioni”.

La crescente frequenza e violenza delle alluvioni che affliggono il nostro paese non è attribuibile a cause naturali, ma all'impermeabilizzazione del territorio e alla canalizzazione dei corsi d'acqua. In condizioni naturali, infatti, l'espansione delle acque fluviali negli adiacenti terreni golenali determina un rallentamento della corrente e un'attenuazione delle punte di piena; al contrario, la canalizzazione dei fiumi, imprigionandoli in alvei ristretti, impedisce l'espansione delle acque: i fiumi si gonfiano pericolosamente e scorrono più velocemente, scaricandosi con accresciuta violenza nel primo punto debole del percorso.

Una delle cause delle potenti pressioni esercitate per il restringimento degli alvei era, finora, la sdemanializzazione dei terreni strappati ai fiumi, consentita dall'articolo 942 del Codice civile secondo il quale se un fiume si sposta dall'alveo (come avviene naturalmente e, spesso, ad opera dell'uomo) il terreno demaniale dichiarato abbandonato spetta ai proprietari dei terreni prospicienti alle rive. Da qui la gara dei “frontisti” a far sì che, innanzitutto, l'alveo di un fiume venga dichiarato abbandonato per poterlo acquisire pressoché gratuitamente e, in seguito, a canalizzare il fiume per impedirgli di riprendersi il terreno conquistato.



Si trattava, palesemente, di regole “capestro” per lo Stato che, in tal modo, si impiccava con le proprie mani: cedeva gratuitamente terreni demaniali e, come contropartita, doveva sobbarcarsi costi ingenti per opere di difesa idraulica e per pagare i risarcimenti dei danni per “calamità naturali” arrecati, in realtà, da alluvioni “provocate”. La legge n. 37 del 5 gennaio 1994 di seguito riportata, abolendo alcuni articoli del Codice civile che permettevano la privatizzazione dei fiumi, pone termine -finalmente- a tale assurdità.

Il legislatore afferma così con forza un principio di idraulica tanto elementare quanto quotidianamente calpestato dagli stessi enti competenti sui fiumi (Geni civili, Provveditorati alle opere pubbliche, Consorzi idraulici vari): la prima misura per contrastare le alluvioni consiste nel garantire ai fiumi ampi spazi da destinare all'espansione delle acque di piena sottraendoli, in tal modo, all'edificazione in aree a rischio.

Di grande importanza anche l'articolo 5, che subordina l'autorizzazione delle opere fluviali a studi preventivi di impatto ambientale e al rispetto degli aspetti naturalistici e del buon regime delle acque.

Se i miliardi finora investiti nelle opere di difesa idraulica verranno spesi per restituire ai fiumi, rinaturalizzandoli, i terreni regalati in passato ai privati, potranno aprirsi reali prospettive per una gestione razionale dei fiumi che garantisca la sicurezza idraulica, consenta il recupero di preziosi habitat per la flora e la fauna e fornisca ai cittadini spazi ricreativi di elevata qualità.

Giuseppe Sansoni

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE - serie generale - n. 14 del 19-1-1994

Legge 5 gennaio 1994, n.37.

**Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 942 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 942. (*Terreni abbandonati dalle acque correnti*). — I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.

Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.

Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico».

Art. 2.

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 945 del codice civile sono abrogati.

Art. 3.

1. L'articolo 946 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 946. (*Alveo abbandonato*). — Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico».

Art. 4.

1. L'articolo 947 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 947. (*Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso*). — Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia in seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.

La disposizione dell'articolo 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall'attività antropica.

In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico».

Art. 5.

1. Sino a quando non saranno adottati i piani di bacino nazionali, interregionali e regionali, previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, i provvedimenti che autorizzano il regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti, gli interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, devono essere adottati sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto, redatti sotto la responsabilità dell'amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, che subordinino il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni al rispetto preminente del buon regime delle acque, alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati.

2. Le variazioni all'uso dei beni del demanio idrico, anche per i beni delle regioni a statuto speciale, sono soggette ad esplicito provvedimento amministrativo di autorizzazione che dovrà assicurare la tutela prevalente degli interessi pubblici richiamati al comma 1.

Art. 6.

1. Ai fini della elaborazione dei piani di bacino di rilievo nazionale, di rilievo interregionale e di rilievo regionale, rispettivamente disciplinati agli articoli 18, 19 e 20 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183, le commissioni provinciali per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi di acqua pubblica costituite ai sensi del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazione, dalla legge 14 gennaio 1937, n. 402, e successive modificazioni, sono tenute a trasmettere annualmente alle autorità di bacino e alle regioni competenti gli elenchi delle pertinenze idrauliche demaniali destinate o da destinare prevalentemente a colture arboree, nonché copia degli atti di concessione in corso.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, la trasmissione degli atti e dei documenti delle commissioni provinciali è effettuata entro il 30 dicembre 1993.

3. Compete ai piani di bacino, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera c), della citata legge 18 maggio 1989, n. 183, indicare le direttive alle quali devono uniformarsi le commissioni provinciali per determinare le modalità di

uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua, compatibili con la tutela naturale e ambientale dei beni considerati.

#### Art. 7.

1. Sino a quando non sarà dettata una diversa disciplina delle commissioni provinciali di cui al citato regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, per il coordinamento della loro attività con le previsioni dei piani di bacino, la composizione delle commissioni provinciali è integrata con la partecipazione di un rappresentante della provincia interessata. Ai lavori delle commissioni partecipano anche il sindaco, o il funzionario delegato in sua vece, del comune competente per territorio ai provvedimenti in deliberazione.

#### Art. 8.

1. All'articolo 6 del citato regio decreto 18 giugno 1936, n. 1338, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il diritto di prelazione non spetta altresì ai frontisti per i terreni che vengono richiesti in concessione all'Amministrazione delle finanze dai comuni, dai consorzi di comuni, dalle provincie, dalle regioni o dalle comunità montane, allo scopo di destinarli a riserve naturali o di realizzarvi parchi territoriali fluviali o lacuali o, comunque, interventi di recupero, di valorizzazione o di tutela ambientale.

Il diritto di prelazione spetta invece, in via subordinata, ai soggetti titolari di programmi di cui ai regolamenti (CEE) nn. 2078/92 e 2080/92 del Consiglio, del giugno 1992, relativi a produzioni compatibili con le esigenze di

protezione dell'ambiente.

Le domande di concessione, adeguatamente motivate sotto il profilo dell'interesse pubblico da perseguire, devono essere accompagnate dai programmi di gestione del territorio deliberati dalle amministrazioni comunali in conformità alle prescrizioni urbanistiche e ambientali vigenti, nonché alle direttive di cui all'articolo 2, ove emanate. L'approvazione dei programmi di intervento costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti. Sulle domande di concessione è sentito il parere della commissione provinciale di cui all'articolo 1 per quanto attiene alla esigenza di dare incremento alle coltivazioni del pino e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali, tenuto conto delle esigenze di consolidamento spondale.

Alle concessioni relative alle pertinenze idrauliche comunque assentite ai sensi del presente decreto, sono applicabili le disposizioni in materia di determinazione del canone di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modificazioni.

Gli enti concessionari in base al decimo comma del presente articolo possono dare in gestione i terreni medesimi alle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o a consorzi forestali, riconosciuti in base alle leggi statali o regionali, che svolgono attività forestali ambientali, sulla base di convenzioni stipulate per una durata non superiore a dieci anni, salva la facoltà di rinnovo.

Gli interventi devono essere realizzati, a pena di decadenza, entro tre anni dalla concessione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

#### NOTE

##### Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

##### Nota all'art. 5:

— La legge n. 183/1989, reca: «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo».

##### Note all'art. 6:

— Il testo degli artt. 18, 19 e 20 della citata legge n. 183/1989, come modificato dall'art. 5 della legge n. 253/1990, è il seguente:

«Art. 18 (*I piani di bacino di rilievo nazionale*). — 1. I progetti di piano di bacino di rilievo nazionale sono elaborati dai comitati tecnici e quindi adottati dai comitati istituzionali che, con propria deliberazione, contestualmente stabiliscono:

- a) i termini per l'adozione da parte delle regioni dei provvedimenti di cui al presente articolo;
- b) quali componenti del progetto costituiscono interesse esclusivo

delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o più regioni.

2. In casi di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro dell'ambiente per le materie di rispettiva competenza, sentito il comitato istituzionale di bacino, assume i provvedimenti necessari per garantire comunque lo svolgimento delle procedure o l'adozione degli atti necessari per la formazione dei piani secondo quanto disposto dal presente articolo, ivi compresa la nomina di commissari *ad acta*.

3. Dell'adozione del progetto di piano di bacino è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* e nei Bollettini ufficiali delle regioni territorialmente interessate con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità, ove chiunque sia interessato possa visionare e consultare la documentazione. Il progetto è altresì trasmesso al Comitato nazionale per la difesa del suolo anche ai fini della verifica del rispetto dei metodi, indirizzi e criteri di cui all'art. 4.

4. Il Comitato nazionale per la difesa del suolo esprime osservazioni sul progetto di piano di bacino entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello stesso. Trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.

5. Le eventuali osservazioni del Comitato nazionale per la difesa del suolo sono trasmesse tempestivamente alle regioni interessate ai fini della formulazione di eventuali controdeduzioni.

6. Il progetto di piano e la relativa documentazione sono depositati

almeno presso le sedi delle regioni e delle province territorialmente interessate e sono disponibili per la consultazione per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione dell'avvenuta adozione nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.

8. Osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate alla regione territorialmente competente entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di cui al comma 7.

9. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 8, le regioni si esprimono sulle osservazioni di cui ai commi 4 ed 8 e formulano un parere sul progetto di piano.

10. Il comitato istituzionale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri di cui ai commi precedenti, adotta il piano di bacino.

11. I piani di bacino, approvati con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nei Bollettini ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

«Art. 19 (I piani di bacino di rilievo interregionale). — 1. Per la elaborazione ed adozione dei piani di bacino di rilievo interregionale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 dell'art. 18.

2. Le regioni, tenuto conto delle osservazioni formulate dal Comitato nazionale per la difesa del suolo, ai sensi della lettera c) del comma 7 dell'art. 6, approvano, per le parti di rispettiva competenza territoriale, il piano del bacino e lo trasmettono entro i successivi sessanta giorni al Comitato nazionale per la difesa del suolo.

3. Nel caso di mancato adeguamento da parte delle regioni alle osservazioni formulate dal Comitato nazionale, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, può adottare eventuali modifiche».

«Art. 20 (I piani di bacino di rilievo regionale). — 1. Con propri atti le regioni disciplinano e provvedono ad elaborare ed approvare i piani di bacino di rilievo regionale contestualmente coordinando i piani di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319. Ove risulti opportuno per esigenze di coordinamento, le regioni possono elaborare ed approvare un unico piano per più bacini regionali, rientranti nello stesso versante idrografico ed aventi caratteristiche ed uniformità morfologica ed economico-produttiva.

2. Qualora in un bacino di rilievo regionale siano compresi territori d'altra regione, il piano è elaborato dalla regione il cui territorio è maggiormente interessato e all'approvazione provvedono le singole regioni, ciascuna per la parte di rispettiva competenza territoriale, secondo le disposizioni di cui al comma 1.

3. Il piano di bacino è trasmesso entro sessanta giorni dalla adozione al Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini della verifica del rispetto degli indirizzi e criteri di cui all'art. 4.

4. In caso di inerzia o mancata intesa tra le regioni interessate, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, adotta, su proposta del Ministro dell'ambiente, per le materie di rispettiva competenza, gli atti in via sostitutiva».

— Il R.D.L. n. 1338/1936 reca: «Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, lettera c), della citata legge n. 183/1989 è il seguente:

«Art. 17 (Valore, finalità e contenuti del piano di bacino).

1-2. (Omissis).

3. Il piano di bacino persegue le finalità indicate all'art. 3 ed, in particolare, contiene:

a)-b) (omissis);

c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli.

(Omissis)».

Nota all'art. 7:

— Per il titolo del citato R.D.L. n. 1338/1936 si veda nelle note all'art. 6.

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 6 del citato R.D.L. n. 1338/1936, così come sostituito dall'art. 4 della legge n. 1596/1960 e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6. — I proprietari, gli enfiteuti o gli usufruttuari rivieraschi di corsi d'acqua pubblica hanno, ciascuno per le pertinenze idrauliche demaniali fronteggianti i propri fondi, il diritto di prelazione nelle future concessioni delle dette pertinenze a scopo di piantagioni di pioppi o di altre essenze arboree per una superficie non superiore ad ettari diciotto. Tale limite di superficie non si applica per le istituzioni pubbliche, di assistenza e beneficenza e per le associazioni agrarie di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397.

La prelazione di cui sopra deve essere esercitata, sotto pena di decadenza, mediante presentazione della domanda di concessione, con i relativi piani di coltivazione, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'invito da parte della competente intendenza di finanza.

Le pertinenze idrauliche demaniali aventi formazione insulare e quelle

per le quali non può venire esercitato o comunque non viene esercitato il diritto di prelazione di cui sopra sono concesse, con diritto di prelazione nell'ordine sotto segnato, alle cooperative aventi sede nel comune in cui si trova la pertinenza da concedere, le quali siano iscritte nel registro della competente prefettura e siano legalmente costituite:

a) da lavoratori agricoli, iscritti con tale qualifica presso gli uffici di collocamento;

b) da lavoratori e da coltivatori diretti;

c) da coltivatori diretti.

Per la qualifica di coltivatore diretto si fa riferimento alla legge 25 giugno 1949, n. 353, art. 1, comma terzo.

La prelazione viene esercitata dalle cooperative secondo il disposto del secondo comma del presente articolo.

Trascorsi i termini previsti dai commi secondo e quinto del presente articolo senza che sia stato esercitato alcun diritto di prelazione, l'Amministrazione delle finanze è libera di accordare la concessione ad altri.

L'amministrazione delle finanze in ogni caso accorda la concessione sentita la competente commissione provinciale.

È fatto divieto ai concessionari di cedere sotto qualsiasi titolo le pertinenze ottenute a termini del presente articolo.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le pertinenze che vengono concesse all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, a sua richiesta, allo scopo di impiantarvi direttamente coltivazioni arboree.

Il diritto di prelazione non spetta altresì ai frontisti per i terreni che vengono richiesti in concessione all'Amministrazione delle finanze dai comuni, dai consorzi di comuni, dalle provincie, dalle regioni o dalle comunità montane, allo scopo di destinarli a riserve naturali o di realizzarvi parchi territoriali fluviali o lacuali o, comunque, interventi di recupero, di valorizzazione o di tutela ambientale.

Il diritto di prelazione spetta invece, in via subordinata, ai soggetti titolari di programmi di cui ai regolamenti (CEE) nn. 2078/1992 e 2080/1992 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativi a produzioni compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente.

Le domande di concessione, adeguatamente motivate sotto il profilo dell'interesse pubblico da perseguire, devono essere accompagnate dai programmi di gestione del territorio deliberati dalle amministrazioni comunali in conformità alle prescrizioni urbanistiche e ambientali vigenti, nonché alle direttive di cui all'art. 2, ove emanate. L'approvazione dei programmi di intervento costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti. Sulle domande di concessione è sentito il parere della commissione provinciale di cui all'art. 1 per quanto attiene alla esigenza di dare incremento alle coltivazioni del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali, tenuto conto delle esigenze di consolidamento spondale.

Alle concessioni relative alle pertinenze idrauliche comunque assentite ai sensi del presente decreto, sono applicabili le disposizioni in materia di determinazione del canone di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modificazioni.

Gli enti pubblici concessionari in base al decimo comma del presente articolo possono dare in gestione i terreni medesimi alle associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o a consorzi forestali, riconosciuti in base alle leggi statali o regionali, che svolgono attività forestali ambientali, sulla base di convenzioni stipulate per una durata non superiore a dieci anni, salva la facoltà di rinnovo.

Gli interventi devono essere realizzati, a pena di decadenza, entro tre anni dalla concessione.

#### LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 264):

Presentato dal sen. CUTRERA ed altri il 25 maggio 1992.

Assegnato alla 13ª commissione (Ambiente), in sede referente, il 30 giugno 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 8ª, 9ª, e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 13ª commissione il 10 novembre 1992; 22 dicembre 1992.

Relazione scritta annunciata il 26 gennaio 1993 (att. n. 264-A - relatore sen. Giovannelli).

Esaminato in aula e approvato il 9 febbraio 1993.

*Camera dei deputati* (atto n. 2238):

Assegnato all'VIII commissione (Ambiente), in sede legislativa, il 2 marzo 1993, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, IX, XIII.

Esaminato dall'VIII commissione l'8 giugno 1993; 7 e 20 ottobre 1993; 20 dicembre 1993 e approvato il 21 dicembre 1993.

*Senato della Repubblica* (atto n. 264/B):

Assegnato alla 13ª commissione (Ambiente), in sede deliberante, il 22 dicembre 1993.

Esaminato dalla 13ª commissione e approvato il 23 dicembre 1993.

93G0050